



Comune di Maruggio

(Provincia di Taranto)

C.F. 80008990733 - P. Iva: 00900400730
C.A.P. 74020 – Tel/Fax: 099.970.12.23

Sportello Unico Attività Produttive

Prot. Gen. n. 11668 del 29/12/2020

Documento trasmesso via PEC

Artt. 47 e 48 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

P.E.C. segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Sezione Urbanistica

P.E.C.: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

P.E.C. servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO DI PRESIDENZA

P.E.C. protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

P.E.C. settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1 – TARANTO

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e sanità Pubblica U.O. Manduria (TA)

P.E.C.: diprev.sisp.manduria@asl.taranto.it

COMUNE DI MARUGGIO (TA)

Ufficio Urbanistica-SUE

P.E.C. urbanistica.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Progettista Ing. Mariangela CHIEGO

P.E.C. mariangela.chiego@ingpec.eu

FONDAZIONE VANNI LONGO ONLUS

P.E.C. fondazionevannilongo@pec.it

OGGETTO: Comune di Maruggio

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 PER VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE DA ZONA AD USI AGRICOLI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE.

PROGETTO: Realizzazione di una struttura di terapia ricreativa residenziale destinata ad ospitare gratuitamente bambini affetti da malattie genetiche, croniche e oncoematologiche.

PROPONENTE: FONDAZIONE VANNI LONGO ONLUS – C.F. 90218300730 con sede Legale in Maruggio (Ta) via

Umberto I, n. 55.

Indizione conferenza dei servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

IL VICE SINDACO

In esecuzione del Decreto sindacale n. 16 del 29/12/2020

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 34 recante "Accordi di programma";

Visti gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificati dalla Legge n. 120/2020 e in particolare il comma 3 dell'art. 14;

Vista l'istanza presentata in data 24/07/2020 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7024/2020 ad opera della Fondazione Vanni Longo onlus, con sede Legale in Maruggio (Ta) via Umberto I, n. 55, corredata dalla seguente documentazione:

RELAZIONE GENERALE
RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA, IDROGEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA DI BASE
INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO
PLANIMETRIA GENERALE
ELABORATI GRAFICI
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA CON IL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
SCHEMA DI CONVENZIONE

Considerato che il suindicato progetto è stato presentato in applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo numero 267/2000, presupponendo, pertanto, un accordo di programma per opera avente rilevanza ed interesse pubblico, in variante al vigente strumento urbanistico;

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2020 allegata alla presente, con la quale l'Amministrazione comunale ha stabilito di DI ACCOGLIERE la proposta della Fondazione Vanni Longo onlus, avente piena valenza di interesse pubblico nell'ambito del "sociale", riconoscendone una utilità pubblica ed un vantaggio per il Comune di Maruggio;

Tenuto conto che l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Accordi di programma", individua lo scrivente Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato inoltre che:

- La realizzazione dell'intervento in oggetto "struttura per accoglienza ricreativa" sarà in variante alla destinazione urbanistica attualmente ad usi agricoli (Zona E2 del PdF del Comune di Maruggio);
- L'ubicazione e la localizzazione dell'intervento in una zona destinata ad usi agricoli è dettata dalla necessità di creare un ambiente sano, lontano da contaminazioni ambientali che garantisca la possibilità di svolgere attività ricreative in luoghi degli aperti, realizzare un parco alberato attrezzato con area picnic, parco avventura sugli alberi, cura animali, maneggio (partnership), attività di orto didattico, nonché attività sportive come volte al divertimento e allo svago;
- nell'analisi costo - benefici, il proponente ritiene di promuovere il progetto di realizzazione di "struttura di terapia ricreativa" attraverso il ricorso al modulo procedimentale di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto ritiene evidente e concreto l'interesse pubblico e di ogni pubblica utilità, riscontrando un rapporto Beneficio pubblico/Beneficio totale pari al 100% dell'iniziativa;

- Di fatti, nell'ambito di operatività dell'accordo di programma rientra anche la realizzazione di interventi che comportino la modifica di una zona del piano territoriale paesistico, nel caso in cui il progetto di rilievo locale sia anche di rilevante interesse pubblico;
- Il considerevole interesse pubblico si evidenzia poiché trattasi di un'opera privata ad uso pubblico e gratuito a totale carico dei proponenti, per complessivi € 1.451.000,00, finalizzata ad accogliere ed ospitare GRATUITAMENTE bambini affetti da malattie genetiche, croniche e oncoematologiche, tali presupposti giuridico-fattuali attestano che le opere da realizzare siano finalizzate alla soddisfazione di un siffatto interesse generale;
- Le opere da realizzare risulteranno per certo destinate alla finalità di interesse pubblico, nella specie all'uso ricettivo del tipo sociale a gestione unitaria dall'attuale proponente, Fondazione Vanni Longo, Onlus che opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, così come previsto ai sensi del comma 2 l'art.14 della L.R. n.11/1999;
- Dal punto di vista dell'impatto paesaggistico la zona NON ricade in aree tutelate sotto il profilo storico, ambientale, ecologico e funzionale, dal punto di vista urbano la proposta di variante rispetto al PdF prevede un lieve aumento volumetrico (da un i.f.f. 0,03 mc/mq a un i.f.f. 0,05 mc/mq) garantendo comunque gli standards urbanistici, precisando inoltre che i nuovi insediamenti, tutti ad un solo piano fuori terra, saranno del tipo precario e amovibile, del modello casa mobile, consentendo così un eventuale ripristino dello stato dei luoghi nel caso di cessazione dell'attività così come previsto dall'Accordo di Programma;
- Si può confermare l'assoluto interesse generale per l'intervento e di conseguenza, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, il ricorso ad attuare la presente procedura speciale per facilitare la realizzazione di tale progetto privato, in ragione della diffusa consapevolezza che lo sviluppo di siffatta attività privata di eccellenza, per lo più nell'ambito sociale, costituisce di per sé un interesse pubblico in senso stretto, per le complessive ricadute positive che comporta per le comunità locali, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio, ed in particolare al fondamentale raggiungimento dell'obiettivo principale quello di aiutare il piccolo ospite con la terapia ricreativa malato attraverso il gioco e ad attraversare e superare le varie fasi della patologia.

Atteso che l'indizione della presente conferenza di servizi, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio, riveste carattere obbligatorio perché va adottata ogniqualvolta la conclusione del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, sia subordinata all'acquisizione di più atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni;

Considerato che la Conferenza di servizi preliminare si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

INDICE

la **Conferenza di servizi preliminare**, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per gli effetti di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, da effettuarsi **in forma semplificata ed in modalità asincrona** (ai sensi dell'art. 14-bis), invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo coinvolte; ed a tal fine

SI COMUNICA

a. che l'oggetto della determinazione da assumere, riguarda l'istanza relativa alla realizzazione di una struttura di terapia ricreativa residenziale destinata ad ospitare gratuitamente bambini affetti da malattie genetiche, croniche e oncoematologiche, presentata dalla FONDAZIONE VANNI LONGO ONLUS – C.F. 90218300730 con sede Legale in Maruggio (Ta) via Umberto I, n. 55.

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Ufficio S.U.A.P., e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale

dell'Ente, mediante login nell'area riservata, con le credenziali comunicate "nome utente e password", dal seguente link:

<https://www.comune.maruggio.ta.it/login>

E dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione MENU – Amministrazione - Conferenze di servizi - Accordi di programma, a cui è possibile accedere anche tramite il seguente link:

<https://www.comune.maruggio.ta.it/amministrazione/ente/conferenze-di-servizi/category/accordi-di-programma>

b. Che il giorno 13/01/2021 è il termine perentorio, non superiore a quindici (15) giorni dalla data della presente indizione, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c. Che il giorno 27/02/2021 è il termine perentorio di scadenza, (comunque non superiore a quarantacinque giorni) entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 della legge n.241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato **in novanta giorni**;

d. Che il giorno 04/03/2021 sarà svolta eventuale riunione in modalità sincrona come disposto dall'art. 14-ter, legge n. 241/1990;

A tal proposito si evidenzia che:

- ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 ter comma 6 L. 241/90)
- entro il termine perentorio di cui alla lett. c) del co.2 dell'art.14-bis della L.241/1990 e s.m.i. le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono **ad assenso senza condizioni** - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

SI INFORMA

che ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il Comune di Maruggio (TA);

che sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per l'espressione delle determinazioni di propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura;

che ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;

che, nel periodo di pubblicazione del presente atto e fino al giorno precedente la conferenza, i soggetti che

intendono partecipare al procedimento possono prendere visione del progetto ed estrarre copia dei documenti d'interesse, presentare memorie scritte e documenti nonché chiedere audizione;

che il presente provvedimento di indizione della Conferenza di Servizi sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;

che tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): suap.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it.

Distinti saluti.

IL VICE SINDACO

F.to Dott. Giovanni MAIORANO*

***Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993**